

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro-Urbino)

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
P.T.P.C. 2016 – 2018

N.08/2016

Ai Dirigenti
Al coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale – ATS n. 6
All'Ufficio Appalti e Contratti

Sede

Oggetto: Misura di regolamentazione e di trasparenza

- *“Necessità di autorizzazione per acquisti di beni e servizi, senza avvalersi delle centrali di committenza- art. 1, comma 510, della legge 208/2015, legge di stabilità 2016”*
- *“Acquisti inferiori ai 1000 euro –art. 1, comma 502 mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006”*

Premesso che il Comune- in attuazione dell’art.1, comma 449 della legge n. 296/2006, è obbligato - ai sensi dell’art. 25 della legge n. 448/1999 e ss.mm.ii.-, ad utilizzare le convenzioni Consip o altre centrali di committenza nei seguenti casi:

- *in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;*
- *in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;*
- *in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:*
 - *energia elettrica,*
 - *gas,*
 - *carburanti rete e carburanti extra-rete,*
 - *combustibili per riscaldamento,*
 - *telefonia fissa e telefonia mobile”*,

si ricorda che nelle altre ipotesi, sussiste la facoltà di ricorrere alle predette convenzioni ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo- qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

L’art. 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) dispone testualmente...”Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali...”.

Alla luce di quanto precisato, si precisa quanto segue:

- a) **L'autorizzazione è necessaria per procedere ad acquisti beni o servizi in modo autonomo** esclusivamente se la Consip o altre centrali di committenza abbiano stipulate convenzioni attive alle quali sarebbe possibile aderire. Nella richiesta di autorizzazione occorre **motivare** adeguatamente le “*caratteristiche essenziali*” tali da rendere inidoneo al soddisfacimento dei fabbisogni dell'ente il “*bene o il servizio oggetto di convenzione*” [si sottolinea che permane in capo al soggetto che predispone la proposta di atto indicare il motivo per il quale si procede in modo autonomo];
- b) in **assenza** di convenzioni Consip o di altre centrali di committenza **non** occorre alcun provvedimento autorizzativo a procedere in via autonoma. In ogni caso si dovrà utilizzare il Me.Pa. in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia, se sussistono su tale mercato elettronico le relative categorie.

In sostanza, l'art. 1, comma 510 della legge di stabilità 2016 rafforza ed amplia gli **obblighi motivazionali**¹, tra cui quello di **verificare la sussistenza della convenzione** e di **darne conto** adeguatamente nei provvedimenti finalizzati all'attivazione della gara in via autonoma. Nelle **determine a contrarre** è pertanto **necessario** inserire anche la seguente **clausola** ...” *visto l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa su file dell'elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato nei data base di archivio dell'ente, è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti*².

La **preventiva richiesta di autorizzazione** – come dispone il citato art. 1, comma 510 della legge di stabilità 2016- deve essere **indirizzata all'organo di vertice** che, in attesa dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124/2015, in questo ente è identificato, per l'ipotesi specifica di cui trattasi, **nell'organismo collegiale di controllo interno sugli atti**. Il provvedimento autorizzativo, specificatamente motivato, sarà firmato dal coordinatore del citato organismo di controllo e trasmesso – attraverso l'ufficio comunale per la prevenzione della corruzione – alla Corte dei Conti Regione Marche, come richiesto dalla legge. L'autorizzazione a procedere in modo autonomo non sarà concessa se la richiesta di autorizzazione non risulti suffragata da motivazioni tecniche stringenti, adeguatamente circostanziate e sostenute da elementi non suscettibili di prova contraria.

Si ricorda inoltre che tra le novità della legge n. 208/2015 - **legge di Stabilità per il 2016**, va segnalata quella sugli **acquisti inferiori ai 1000 euro**, prevista all'art. 1, comma 502, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006. Pertanto l'obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite **strumenti telematici** (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di **beni e servizi sotto i 1.000 euro**, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012. Compete ai dirigenti stabilire, motivandone le ragioni, come procedere per gli acquisti con importi infra mille euro, optando per la modalità elettronica o meno. Così vengono semplificati gli acquisti “*in economia*” come disciplinati dai propri regolamenti interni, ed effettuati mediante **negoiazione diretta con i fornitori locali**, attraverso la successiva emissione di buono d'ordine, la gestione mediante cassa economale, o con procedure equivalenti e comunque semplificate. Non va dimenticato che le nuove disposizioni sono fortemente a **rischio elusione**, perché si

¹ Gli obblighi di motivazione derivavano già dalle previsioni dell'art. 26 della legge n. 448/1999, come successivamente modificata ed integrata. I parametri migliorativi di cui parla l'art. 1, comma 13 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, sono molto simili alla verifica dell'assenza delle “caratteristiche di cui parla l'art. 1, comma 510 della legge n. 208/2015 di cui sopra.

² L'avvio della procedura di gara in via autonoma consente di giungere fino all'aggiudicazione definitiva, anche laddove nelle more dovessero attivarsi convenzioni da parte della Consip o delle centrali di committenza regionale. Infatti, l'ordinamento deve salvaguardare l'affidamento dell'operatore economico nella legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, la quale non può esporlo a vuoto ad oneri organizzativi ed operativi, quali quelli necessari a partecipare ad una gara pubblica per l'affidamento di appalti di servizi. Del resto, laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip o di altra centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, si deve ricordare l'operatività dell'articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ai sensi del quale “*Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*

potrebbero frazionare gli acquisti pur di rientrare nella cifra massima. Pertanto nell'applicazione della norma si dovrà tenere conto del noto principio del divieto di frazionamento artificioso, previsto dall'art. 29, comma 4 del Codice degli Appalti (*“nessun affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”*).

La presente misura, adottata ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 2012 e del vigente PTPC di questo Comune, **deve** essere osservata da tutti i dirigenti e responsabili dei servizi indistintamente, nonché dal coordinatore dell'ats 6.

Il responsabile locale per la prevenzione della corruzione
F.to Dr.ssa Antonietta Renzi